IX MODULO ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTI: CASI PARTICOLARI

L'allontanamento ed il trattenimento del cittadino europeo e dei loro familiari

AVV. CARLA LUCIA LANDRI

Aspetti di diritto dell'UE

I limiti alle libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE e dei loro familiari

---

DIRETTIVA 2004/38/CE

Relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Cosa si intende per "familiare"

Art. 2 Direttiva 2004/38/CE

IL CONIUGE

IL PARTNER

DISCENDENTI DIRETTI DI ETA' < 21 ANNI

ASCENDENTI DIRETTI A CARICO

Due tipi di ipotesi

IL CITTADINO DELL'UNIONE NON POSSIEDE O NON POSSIEDE PIÙ LE CONDIZIONI PER AVERE DIRITTO AL SOGGIORNO

IL CITTADINO DELL'UNIONE È ALLONTANATO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITÀ PUBBLICA

Il principio di
PERSONALITA'

I prov. vanno adottati **caso per caso** e soltanto in relazione al comportamento personale della persona e **non per ragioni di prevenzione generale**

Il principio di
ATTUALITA' e
GRAVITA' DEL PERICOLO

La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento

Il principio di
PROPORZIONALITA'

Deve sempre essere fatto un **bilanciamento** tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza nello Stato e il livello di integrazione (legami familiari, vincoli sociali)

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA 29 APRILE 2004, ORFANOPOU - LOS E OLIVERI, C-482/01 E C-493/01

Sull'attualità del pericolo

SENTENZA 29 APRILE 2004, ORFANOPOULOS E OLIVERI, C-482/01 E C-493/01

Sul principio di proporzionalità

SENTENZA DEL 4 DICEMBRE 1974, VAN DUYN, C-41/74, SENTENZA DEL 19 GENNAIO 1999, CALFA, C-348/96, SENTENZA 26 FEBBRAIO 1975, BONSIGNORE, C-67/74

Sul principio di personalità

La disciplina nazionale

I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari sono disciplinati dagli artt. 13, 20, 21 e 22 d.lgs. n. 30/2007.

Le misure di allontanamento si applicano:

A) AI CITTADINI DEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA CHE SI TROVANO IN ITALIA

B) AI FAMILIARI, ANCHE EXTRACOMUNITARI, DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA CHE SI TROVANO IN ITALIA;

C) AI FAMILIARI COMUNITARI OD EXTRACOMUNITARI DEI CITTADINI ITALIANI.

D) AI CITTADINI DI NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN E AI CITTADINI DI SAN MARINO

Perciò il familiare extracomunitario di un cittadino dell'Unione che si trova in Italia non può essere espulso con uno dei provvedimenti di espulsione previsti dal testo unico delle leggi sull'immigrazione emanato con d.lgs. n. 286/1998, ma nei suoi confronti può soltanto essere adottato un provvedimento di allontanamento nei casi e nei modi previsti dal d.lgs. n. 30/2007.

I PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO PER CESSAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO

Le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato sono regolate dagli artt 6, 7 e 13.

L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.

Autorità emananti

Prefetto

(residenza o dimora del destinatario)

Effetti

obbligo di lasciare il territorio

(non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica)

Effetti

obbligo di adempimento dell'allontanamento mediante attestazione da presentare presso un consolato italiano

Limitazioni all'allontanamento di determinate categorie di persone

- titolari di permesso di soggiorno permanente (art. 20, co. 6, d. lgs. n. 30/2007).
- i soggiornanti da più di un decennio e i minori (art. 20, co. 7, d. lgs. n. 30/2007).

Provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica

- SI PUÒ DISPORRE SIN AL MOMENTO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE
- COMPORTA UN DIVIETO DI REINGRESSO
- È ESEGUIBILE ANCHE CON ACCOMPAGNAMENTO FORZATO ALLA FRONTIERA
- È CONSENTITO ADOTTARE NEI SUOI CONFRONTI ANCHE UN PROVVEDIMENTO DI TRATTENIMENTO

I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando si verifica una delle seguenti circostanze:

QUANDO LA PERSONA DA ALLONTANARE APPARTIENE AD UNA DELLE CATEGORIE NELLE LETT. D), E), F), G), H), I) DELL'ART. 4 D. LGS. N. 159/2011

QUANDO VI SONO FONDATI MOTIVI DI RITENERE CHE LA PERMANENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO DELLA PERSONA DA ALLONTANARE POSSA, IN QUALSIASI MODO, AGEVOLARE ORGANIZZAZIONI O ATTIVITÀ TERRORISTICHE, ANCHE INTERNAZIONALI.

L’allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Il grave pericolo in caso di permanenza del cittadino dell’Unione o del suo familiare riguarda la **società civile** (ad esempio, per una serie di gravi delitti contro la persona).
I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto **comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.**

L'allontanamento per altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza

Riguarda le situazioni di persone che non rientrano nelle fattispecie sopra descritte ma che **comportano comunque un rischio grave e attuale per le istituzioni dello Stato o la società civile**.
L’Amministrazione può servirsi di questo tipo di provvedimento nei confronti di una persona la cui presenza sul territorio italiano sia ritenuta un grave pericolo per la società civile o per le istituzioni dello Stato.

I presupposti di quest’ultimo provvedimento appaiono troppo generici e perciò tale tipo di provvedimento non sembra rispettare il requisito richiesto dall’Unione europea secondo il quale gli Stati membri devono definire chiaramente gli interessi che intendono tutelare con le misure di allontanamento.

Criticità!

L'allontanamento per motivi di salute pubblica

Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono soltanto quelle con potenziale epidemico individuate dall'OMS, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose.

E' importante ricordare che si prevede che le malattie che insorgono dopo l'ingresso nel territorio italiano non possono giustificare l'allontanamento. Si tratta peraltro di provvedimento quasi mai adottato nella prassi recente

Le regole comuni:

1) il principio di proporzionalità;

2) l'obbligo di non essere motivati da ragioni di ordine economico;

3) l'obbligo di non essere motivati da ragioni estranee a comportamenti individuali dell'interessato;

4) i comportamenti devono rappresentare una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza;

5) l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione del provvedimento.

Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si deve tener conto

a) della durata del soggiorno in Italia e dell’età della persona;

b) della situazione familiare ed economica;

c) dello stato di salute;

d) dell’integrazione sociale e culturale nel territorio italiano;

e) dell’importanza dei suoi legami col paese di origine.
della sezione

Provvedimento di allontanamento

Prefetto del luogo di residenza o di dimora del destinatario

Eccezione:

- l'allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato
- il destinatario del provvedimento sia una persona che abbia il soggiorno permanente, abbia soggiornato in Italia per dieci anni o un minore

Ministro dell'Interno

La tutela giurisdizionale

- Provvedimento adottati per **motivi di sicurezza dello Stato** o per **motivi di ordine pubblico -->** Giudice amministrativo

- Provvedimento di allontanamento adottato per motivi di **pubblica sicurezza** o per **cessazione delle condizioni che determinano il diritto al soggiorno -->** Tribunale Ordinario

Il procedimento davanti al Giudice amministrativo

D.lgs. n. 104/2010

TAR DEL LAZIO, SEDE DI ROMA

IL RICORSO SI PROPONE NEL TERMINE DI DECADENZA DI SESSANTA GIORNI

L'INTERESSATO PUÒ SOTTOSCRIVERE PERSONALMENTE IL RICORSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO

IL RICORSO PUÒ ESSERE PRESENTATO ANCHE PER IL TRAMITE DI UNA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA O CONSOLARE ITALIANA

IL RICORSO PUÒ ESSERE ACCOMPAGNATO DA UN'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETÀ

Il procedimento davanti al Tribunale ordinario

GIUDICATO DAL GIUDICE ORDINARIO SECONDO IL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

IL RICORSO DEVE ESSERE PROPOSTO, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, OVVERO ENTRO SESSANTA GIORNI SE IL RICORRENTE RISIEDE ALL'ESTERO

IL RICORSO PUÒ ESSERE DEPOSITATO ANCHE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

NON È NECESSARIA L'ASSISTENZA DI UN AVVOCATO

L'INTERESSATO PUÒ CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

Art. 17 d.lgs. n. 150/2011

Regole comuni

La parte può stare in giudizio personalmente, quindi la difesa tecnica è meramente eventuale, e non è prevista la difesa d'ufficio.

Gratuito patrocinio

NON È EX LEGE
(A DIFFENRENZA DELLE ESPULSIONI)

SI APPLICANO LE NORME GENERALI IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO

Modalità di esecuzione dell'allontanamento

I provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di sicurezza pubblica sono eseguiti secondo due diverse modalità:

a) l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano entro un determinato termine;

b) l'accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia.

La modalità ordinaria di esecuzione è l'allontanamento volontario, mentre l'eccezione è l'accompagnamento coattivo da decidersi caso per caso.

La regola è l’allontanamento volontario

Obbligo di lasciare il territorio nazionale entro un termine che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica [art. 20, comma 10, d.lgs. n. 30/2007].

Nei casi di comprovata e motivata urgenza il termine può essere ridotto a 10 gg.

L’accompagnamento coattivo immediato è l'eccezione

URGENZA

LA PERMANENZA SUL TERRITORIO È INCOMPATIBILE CON LA CIVILE E SICURA CONVIVENZA

QUESTORE

PROVVEDIMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA

TRIBUNALE ORDINARIO

GIUDICE COMPETENTE

L’accompagnamento coattivo

QUESTORE

IMMEDIATAMENTE E, COMUNQUE, ENTRO **QUARANTOTTO ORE**

TRIBUNALE

UDIENZA

ALLONTANAMENTO È **SOSPESO** FINO ALLA DECISIONE SULLA CONVALIDA

CONVALIDA / NON CONVALIDA

QUARANTOTTO ORE

UDIENZA DI CONVALIDA

- SI SVOLGE IN CAMERA DI CONSIGLIO
- PARTECIPAZIONE NECESSARIA DI UN DIFENSORE TEMPESTIVAMENTE AVVERTITO
- L'INTERESSATO È ANCH'ESSO TEMPESTIVAMENTE INFORMATO
- LO STRANIERO È AMMESSO ALL'ASSISTENZA LEGALE DA PARTE DI UN DIFENSORE DI FIDUCIA/UFFICIO
- LO STRANIERO È ALTRESÌ AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'allontanamento da eseguirsi con accompagnamento coattivo quando la persona è sottoposta a procedimento penale

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Necessario richiedere il nulla osta

Il divieto di reingresso [art. 20, co. 10, d. lgs. n. 30/2007]:

a) divieto di rientro non superiore a 10 anni se l'allontanamento è disposto per motivi di sicurezza dello Stato;

b) divieto di rientro non superiore a 5 anni negli altri casi.

Violazione del divieto di reingresso

Conseguenze:

- reclusione fino a 2 anni [Sicurezza dello Stato];
- reclusione fino a 1 anni [negli altri casi];
- reclusione fino a 3 anni [se il reingresso illegale avviene a seguito di un provvedimento di allontanamento disposto dal giudice come sanzione sostitutiva].

Il giudice può sostituire la pena della reclusione con un provvedimento di allontanamento con accompagnamento immediato alla frontiera e divieto di reingresso (da 5 a 10 anni).

L'accompagnamento è eseguito dal Questore anche se la sentenza non è definitiva.

Richiesta di revoca del divieto di reingresso

Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni.

[art. 20, comma 13, d.lgs. n. 30/2007]